

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 18 novembre 2014, n. 4/R.

"Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ')".

(B.U. 20 novembre 2014, 2° suppl. al n. 47)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;

Visto il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-584 del 18 novembre 2014
emana
il seguente regolamento:

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti), è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore."

Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al Fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne, senza limite di età, vittime di violenza e maltrattamenti che:

- a) siano domiciliate in Piemonte;
- b) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento;
- c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
- d) sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza;

e) abbiano un reddito personale non superiore a sei volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere.

3. I procedimenti che si chiudono con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato la remissione stessa. Dette motivazioni devono comprovare che la scelta di rimettere la querela sia comunque coerente con le finalità della legge.

4. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

6. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa."

Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

"1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa alla Regione ovvero all'Ente gestore."

Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)

1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) due rappresentanti della Regione nominati rispettivamente dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla Direzione Affari istituzionali e Advocatura;

b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;

c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. La Regione ovvero l'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 18 novembre 2014

Sergio Chiamparino

Allegato A
(Art. 2)

Elenco dei reati (con relativi articoli c.p.) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne

56 cp, tentato omicidio

575 cp, omicidio

584 cp, omicidio preterintenzionale

570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare

572 cp, maltrattamenti in famiglia
581 cp, percosse
582 cp, lesioni volontarie
583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
609bis cp, violenza sessuale
610 cp, violenza privata
612 cp, minaccia
612bis cp, atti persecutori (stalking)
614 cp, violazione di domicilio
615bis cp, interferenze illecite nella vita privata
615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico
330 cc, decadenza dalla potestà figli
388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
594 cp, ingiurie
art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento.